

Rep. n.

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
DENOMINATO "SIGISMONDO MARTINI".**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto a norma di legge tra:

1) COMUNE DI CORRIDONIA, C.F. 00182490433, avente sede in Corridonia Piazza F. Corridoni n. 8, rappresentato da _____, Responsabile del Settore __ dell'Ente, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, ivi domiciliato per la carica, in forza di determinazione n. __ del _____ (d'ora in poi per brevità anche "Comune" o "Concedente")

e

2) _____, C.F./P.IVA _____, con sede legale in Corridonia (MC), Via _____ n. __, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, res.te in Corridonia, Via _____ n. __, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della predetta Associazione, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione medesima;

PREMESSO CHE

- con deliberazione di C.C. n. 47 del 08/04/2014 sono stati approvati gli indirizzi generali per la gestione degli impianti sportivi comunali, nonché approvato lo schema tipo della presente convenzione, in ossequio alla vigente normativa statale e regionale;

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 185 del 28/08/2018, è stato stabilito di procedere ad avviare la procedura ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto co-gestore dell'impianto in epigrafe e dati ulteriori indirizzi;

- con determinazione n. _____ del _____, il Responsabile del Settore competente ha stabilito di procedere all'avvio della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto co-gestore dell'impianto sportivo in epigrafe indicato, mediante procedura ad evidenza pubblica, approvando la documentazione a base della predetta procedura;

- con determinazione del Settore competente n. _____ del _____ è stata approvata la graduatoria definitiva, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del presente progetto di co-gestione con il Comune di Corridonia dell'impianto sportivo denominato "Sigismondo Martini" e autorizzata la stipula della presente convenzione;

- è stato verificato il possesso da parte della detta aggiudicataria dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda.

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1. Oggetto della convenzione

Il Comune di Corridonia, come sopra rappresentato, concede in gestione alla Associazione Sportiva Dilettantistica _____, che come sopra rappresentata accetta, l'impianto sportivo denominato "Sigismondo Martini" sito in Via Fontorsola, per la parte relativa alla pista di atletica, campo di calcio, spogliatoi nonché aree, locali e relativi accessori pertinenziali, tutti di proprietà del Comune di Corridonia, come meglio identificati nelle planimetrie allegate sub "A".

Le aree, locali, nonché le attrezzature di cui all'allegato sub "B", tutte ivi custodite e pertinenti l'impianto, da verificare in sede di consegna della gestione, sono concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica, il quale dichiara di conoscere bene l'impianto e che lo stesso è idoneo all'uso convenuto e in buono stato di manutenzione, esente da difetti che possano influire sullo svolgimento dell'attività prevista e sulla salute di chi vi svolgerà la stessa, e si obbliga a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nello stesso stato.

La collaborazione tra il Comune di Corridonia e il soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica viene fatta per i seguenti usi:

- 1) pratica sportiva, sia agonistica che amatoriale, conforme alle caratteristiche tecniche dell'impianto, in relazione ai regolamenti della singola disciplina sportiva;
- 2) attività di promozione dello sport e dell'attività motoria-ricreativa in generale, anche connessa ad attività di promozione turistica del territorio;
- 3) attività di formazione legata allo sport.

Stante la concomitante assegnazione di altre aree e locali siti nel medesimo impianto sportivo al Comitato Corse Ippiche di Corridonia per lo svolgimento dell'attività ippica, segnatamente quelle prove di colorazione nelle planimetrie allegate sub "A", la gestione delle aree e locali connessi con il presente atto dovrà avvenire in costante coordinamento con i rappresentanti del detto Comitato.

A tal fine la programmazione dell'attività di cui al successivo art. 7 dovrà avvenire, innanzitutto, in coordinamento con la programmazione del Comitato

Corse Ippiche, evitando qualsiasi sovrapposizione tra le attività dei due soggetti gestori. Deve essere, in ogni caso, salvaguardata l'attività ippica, a cui storicamente e istituzionalmente è dedicato l'Ippodromo Martini. Il mancato coordinamento delle attività, in particolare se conduca a disservizi presso l'impianto, costituirà grave inadempimento alla presente convenzione, con le possibili conseguenze di cui ai successivi artt. 11 e 13.

Al suddetto fine, nelle planimetrie allegate sub "A", sono indicate, in colore verde, le aree e i locali di pertinenza d'uso esclusiva del Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica, mentre, in colore giallo, sono indicate le aree ad uso promiscuo, affidate cioè al Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica in gestione e manutenzione, ma utilizzabili anche dal Comitato Corse Ippiche in occasione delle proprie attività.

Articolo 2. Scopo della convenzione

Con la presente convenzione, il Comune di Corridonia, in ossequio a quanto previsto dall'art. 118 comma 4 Cost., dall'art. 90 della L. 27.12.2002 n. 289, dalla L.R. Marche 02.04.2012 n. 5 ("Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero"), dal relativo regolamento attuativo (Reg. Regione Marche 07.08.2013 n. 4) e loro ss.mm.ii., nonché dalla delibera di indirizzo del C.C. in premessa citata, intende perseguire una gestione efficace ed efficiente dell'impianto di cui al presente atto, nel rispetto dei seguenti principi e obiettivi:

- a) diffusione della pratica sportiva, del diritto al gioco e dello sport di cittadinanza;
- b) divulgazione dei valori dello sport e della cultura olimpica, al fine di

sostenere l'integrazione sociale e interculturale, il miglioramento della qualità della vita, la salute individuale e collettiva, la prevenzione delle patologie;

c) favorire l'attività sportiva per i diversamente abili, quale strumento per il miglioramento del benessere, il recupero e la crescita culturale, fisica ed educativa;

d) valorizzazione di proposte tese a diffondere la cultura del movimento a tutte le età, tenuto conto della necessità di prevenire le malattie croniche legate a stili di vita scorretti e non salutari;

e) favorire lo sviluppo e la diffusione dell'associazionismo sportivo e del tempo libero senza fine di lucro, nonché delle iniziative sportive con valenza anche turistica e culturale;

f) promuovere lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive;

g) promuovere la tutela sanitaria dell'attività sportiva e la lotta contro il doping.

Articolo 3. Uso dell'impianto

Il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica dovrà utilizzare e fare utilizzare le aree, locali e attrezzature affidate in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

E' vietato qualsiasi uso diverso da quelli previsti dalla presente convenzione, inerenti la pratica sportiva e le attività socio-ricreative e di formazione, salva formale autorizzazione del Comune.

Il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica dovrà osservare e far osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari, ivi inclusi gli Statuti o le norme dell'ente a cui la stessa è affiliata, nonché i vigenti regolamenti comunali, applicabili all'impianto in oggetto e alla specifica

attività programmata, con particolare riguardo alle regole inerenti la sicurezza delle persone e l'igiene degli ambienti.

Il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica è responsabile, sia verso il Comune che verso i terzi, di ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile e dei suoi impianti tecnologici e, in particolare, per incendio, per ostruzioni di apparecchi sanitari, scarichi e colonne, errato smaltimento dei rifiuti, per spargimento di acqua, fughe di gas, etc. E' esclusa da tale responsabilità la normale usura per utilizzo di locali, strutture o impianti.

Il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica si impegna a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ed aree ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro, impegnandosi a riconsegnare i locali ed aree alla scadenza liberi da persone e cose e puliti in ogni loro parte.

Data la natura della presente convenzione, ne è vietata ogni cessione e, parimenti, è vietata la sub-concessione della gestione degli impianti. Il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica non potrà essere sostituito da altri nella gestione ad alcun titolo, senza l'espresso consenso del Comune, pena l'immediata decadenza dalla convenzione, con conseguente risoluzione di diritto della presente convenzione e risarcimento degli eventuali danni.

L'utilizzo dell'impianto dovrà essere comunque consentito alla cittadinanza, alle società e associazioni sportive operanti nel territorio e a favore di enti pubblici e istituzioni scolastiche, per la promozione della pratica sportiva rientrando tra le finalità istituzionali dei predetti enti, secondo quanto stabilito

dalla presente convenzione.

Il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica, conformemente agli oneri assunti con la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, dovrà garantire un'efficiente gestione quotidiana dell'impianto, attraverso:

- la costante sorveglianza del regolare accesso all'impianto dell'utenza (società e associazioni sportive, squadre, spettatori, scolaresche, etc.) e quindi dell'apertura e chiusura delle aree e locali concessi in gestione;
- la custodia e l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie per lo svolgimento delle attività programmate;
- l'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- il controllo dell'efficienza, della pulizia e dell'igiene dei predetti spazi, compresi quelli accessori e pertinenziali (spogliatoi, parcheggio ad uso pubblico, aree verdi, servizi igienici, etc.) e degli impianti tecnologici;
- l'esecuzione tempestiva di tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria delle aree e locali concessi in gestione.

Articolo 4. Uso gratuito degli impianti

Il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica, compatibilmente con la programmazione delle attività nell'impianto, si impegna a mettere a disposizione gratuitamente gli impianti, le aree e locali concessi nei seguenti casi:

- a favore di istituzioni scolastiche, per attività sportive rientranti nella programmazione didattica ma non praticabili negli impianti sportivi scolastici;
- manifestazioni sportive studentesche;

- attività svolte direttamente o patrocinate dal Comune, per almeno n. 15 giorni all'anno, da comunicare al Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica con congruo preavviso.

In tutti questi casi verranno messi a disposizione degli organizzatori locali puliti, in ordine ed efficienti. Gli stessi comunque dovranno essere riconsegnati nello stato in cui verranno affidati. A tale scopo verrà firmato tra soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica ed organizzatore esterno un apposito foglio di impegni.

Articolo 5. Accesso di altri soggetti - Tariffe per i soggetti non gestori

Ai sensi di legge, l'uso degli impianti sportivi comunali è aperto a tutti i cittadini e, a tal fine, deve essere garantito l'accesso allo stesso, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive non gestrici dell'impianto affidato, per attività conformi alle caratteristiche tecniche del medesimo impianto e agli usi consentiti dalla presente convenzione.

Tutti i soggetti diversi dal Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica, salvo quanto previsto all'articolo precedente, sono tenuti di regola a versare alla stessa un corrispettivo per l'utilizzo degli impianti di proprietà comunale, a qualsiasi titolo tale utilizzo avvenga.

Per la determinazione del detto corrispettivo, da applicare ai soggetti non gestori, il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica è tenuto ad uniformarsi alle tariffe deliberate dell'organo comunale competente.

Ciascun soggetto tra quelli sopra indicati a cui sia concesso l'accesso e l'utilizzo dell'impianto, nell'ambito della programmazione annuale delle attività, dovrà conformarsi a quanto previsto dalla presente convenzione e, in

particolare, collaborare con il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica al fine dell'attuazione di quanto previsto dal precedente art. 3, al fine di garantire la più ampia sicurezza nella fruizione dell'impianto da parte dei propri iscritti.

Articolo 6. Durata. Contributo di gestione.

La collaborazione tra il Comune di Corridonia e il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica a gestire l'impianto di cui trattasi avrà la durata di n. 4 (quattro) anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, e scadenza comunque al 30/6/2022, in coincidenza con il termine dell'ultima stagione sportiva, senza alcuna possibilità di tacito rinnovo.

In ogni caso, scaduta la convenzione, il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica si impegna a continuare la gestione in regime di proroga, agli stessi patti e condizioni contenuti nel presente atto, fino all'individuazione da parte del Comune delle nuove modalità di gestione o del nuovo gestore, senza soluzione di continuità.

Per dichiarati e prevalenti motivi di pubblica utilità, il Comune potrà in ogni tempo revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della presente convenzione, nel qual caso il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica non avrà diritto ad alcuna indennità o compenso aggiuntivo.

In considerazione dell'uso pubblico dell'impianto al fine del soddisfacimento dell'interesse della collettività, del fatto che la co-gestione dell'impianto in oggetto non può qualificarsi come attività a rilevanza economica, della funzione sociale dell'attività sportiva e delle tariffe agevolate imposte per

l'utilizzo da parte di altri soggetti e associazioni e al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della stessa, il Comune riconosce al soggetto gestore un contributo annuo, a fondo perduto, a mero titolo di rimborso di parte dei costi di gestione, **pari a €. 20.000,00 (Euro ventimila/00)**, così come individuato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 185 del 28/08/2018.

Detto contributo sarà liquidato con la seguente cadenza temporale:

- 50% entro il 30 ottobre di ciascun anno;
- 50% entro il 31 dicembre di ciascun anno, previa presentazione da parte del soggetto esterno selezionato della relazione di cui all'art. 7 dello schema di convenzione, ad esclusione degli anni 2018 e 2022 in cui verrà riconosciuta solamente la quota parte di gestione annua.

Articolo 7. Programmazione e rendicontazione dell'attività - Gestione tecnica dell'impianto

Il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica ha l'obbligo di:

- 1- presentare al Comune, all'inizio di ogni stagione sportiva, la prevista programmazione delle attività presso l'impianto gestito, tenuto conto di tutte le attività di cui ai precedenti artt. 4 e 5, da concordare con il Comune ed eventualmente con i gestori degli altri impianti sportivi comunali, al fine di meglio rispondere alle esigenze di accesso agli impianti comunali complessivamente intesi dei soggetti non gestori;
- 2- esporre poi la programmazione come sopra definitivamente concordata, con adeguata visibilità, presso gli accessi dell'impianto gestito;
- 3- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative che

il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti nel corso di ogni anno;

4- mettere a disposizione del Comune l'impianto per la programmazione relativa a manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, e per le attività delle scuole, nonché garantire il libero accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni organizzate dal Comune, secondo quanto sopra previsto;

5- garantire, compatibilmente con le attività del Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica, l'uso pluralistico dell'impianto, come sopra previsto, secondo tempi e modalità da concordare tra le parti interessate;

6- concedere l'uso dell'impianto per attività eventualmente organizzate anche da altri soggetti, nei giorni liberi dalle iniziative comunali e da quelle svolte o autorizzate dal Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica medesima, ad una tariffa che verrà preventivamente concordata.

Il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica si impegna inoltre a trasmettere al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione inerente la gestione effettuata nella stagione appena conclusa, contenente almeno:

- 1) l'andamento complessivo della gestione, in relazione alla programmazione di inizio stagione e alle eventuali precedenti stagioni;
- 2) i soggetti ammessi all'impianto;
- 3) il rendiconto degli introiti derivanti dalla gestione, corredato della documentazione giustificativa;
- 4) il rendiconto di tutti gli interventi di manutenzione o miglioria effettuati sull'impianto gestito, sia a cura della Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica che a cura del Comune, e di quelli

programmati o da programmare per le future stagioni;

5) l'elenco di eventuali sinistri, incidenti e/o qualsiasi altro fatto, occorso nel corso della gestione, rilevante ai fini della valutazione del sistema di gestione e della necessità di eventuali interventi.

Fino alla presentazione della suddetta relazione di gestione, il Comune avrà la facoltà di non erogare in tutto o in parte il contributo annuale eventualmente previsto. In caso di reiterato inadempimento a quanto sopra, il Comune potrà procedere altresì ai sensi dei successivi artt. 11 (penali) e 13 (decadenza).

Sono altresì a carico del Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica:

a) la conduzione tecnica e funzionale delle aree, locali ed accessori concessi in gestione, mediante un responsabile, il cui nominativo dovrà essere immediatamente comunicato al Comune, in possesso di adeguata esperienza e delle capacità tecnico-professionali eventualmente previste;

b) le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia e al funzionamento dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica medesima e i propri dipendenti, collaboratori e volontari, rivestendo esclusivamente il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica il ruolo di datore di lavoro e/o committente;

c) le spese di pulizia, gestione e manutenzione ordinaria di tutti gli spazi interni ed esterni concessi in gestione, nonché dei locali, compresi quelli di servizio, adibiti a servizi igienici, spogliatoi, pozzo, ecc. Tra questi vi rientrano la tribuna coperta e scoperta e i bagni situati sotto le tribune scoperte ed adiacenti all'agenzia ippica, quando gli stessi vengono utilizzati per

l'attività sportiva del soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica;

d) l'onere di apertura e chiusura dell'impianto e di sorveglianza del regolare accesso agli stessi dell'utenza;

e) la conduzione degli impianti tecnologici, la nomina del c.d. terzo responsabile, nonché la fornitura dei prodotti e materiali necessari;

f) la dotazione dell'impianto del materiale di pronto soccorso e di primarizzazione, come previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Si intendono per manutenzione ordinaria gli interventi definiti in termini specifici nell'elenco allegato sub "C".

Sono e restano a carico del Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica tutti gli oneri relativi ai servizi e forniture inerenti l'illuminazione dell'impianto, la fornitura di acqua (anche per antincendio), combustibili e riscaldamento, il servizio telefono e internet e ogni altra utenza inerente le aree, i locali ed accessori concessi in gestione, per le quali il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica dovrà a proprie spese, sotto pena della decadenza della concessione e conseguente risoluzione di diritto della presente convenzione, volturare e/o intestare a proprio nome tutti i contratti di fornitura esistenti e/o necessari, non oltre trenta giorni dalla stipula della presente convenzione e comunque entro l'avvio della gestione.

E' a carico del soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica, oltre a quanto previsto dalla presente convenzione, specificamente il rimborso al gestore dell'attività ippica delle spese inerenti l'energia elettrica

necessaria per l'illuminazione artificiale per l'utilizzo in notturna dell'impianto sportivo, come da relazione tecnica, con rilevazione del consumo tramite appositi misuratori a monte.

Il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica, per l'attività sportiva, potrà utilizzare, oltre alle attrezzature e macchinari in dotazione, beni di consumo, macchinari e attrezzature di sua proprietà, previa elaborazione, in contraddittorio con il Comune, di apposito inventario dei beni di proprietà comunale. La stessa potrà, a proprie spese, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, aumentare la dotazione di attrezzature sportive, nella misura che risulti utile alla maggior funzionalità degli impianti, senza nulla poter pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le predette attrezzature, se rimovibili, rimarranno di proprietà del Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica e potranno in qualsiasi momento essere rimosse.

Il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica si impegna e si obbliga a mantenere comunque gli impianti, le aree, i locali ed accessori concessi in gestione in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterli riconsegnare al Comune concedente, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.

Il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare.

Il Comune potrà prescrivere l'attuazione a carico del Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica degli interventi manutentivi ordinari che ritenga necessari.

Articolo 8. Oneri a carico dell'Amministrazione comunale

Sono a carico del Comune:

- 1) gli interventi di manutenzione straordinaria;
- 2) gli interventi di manutenzione ordinaria, di natura eccezionale, che richiedano l'impiego di macchine operatrici in dotazione agli uffici comunali, secondo i programmi di intervento del Comune, formulati in relazione al normale uso dell'impianto;
- 3) la verifica periodica degli idranti.

Si intendono per interventi di manutenzione straordinaria tutti quelli comunque non indicati nell'elenco allegato sub "C".

A richiesta del Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica, in relazione all'urgenza degli interventi, la stessa potrà essere autorizzata dal Comune ad eseguire, a proprie cura e spese, i lavori comunque occorrenti, salvo successivo rimborso totale o parziale da parte del Comune, previa presentazione di documentato rendiconto della spesa effettuata.

Nessun rimborso sarà concesso nel caso non sia richiesta la preventiva autorizzazione del Comune all'esecuzione dei lavori. In tal caso il Comune potrà altresì disporre la riduzione in pristino e il risarcimento dei danni eventualmente subiti ai sensi del successivo art. 9. In ogni caso, per i detti interventi, il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica non avrà diritto, nemmeno al termine della convenzione, ad indennizzi di sorta.

Articolo 9. Addizioni e migliorie all'impianto

Non potranno essere apportate modificazioni, innovazioni o migliorie all'impianto, oggetto della presente convenzione, senza specifica e preventiva

autorizzazione formale degli uffici tecnici comunali.

L'eventuale esecuzione di modificazioni o innovazioni all'impianto oggetto della presente convenzione, senza specifica e preventiva autorizzazione formale del Comune, comporta l'immediata decadenza dalla stessa la risoluzione della presente convenzione e il risarcimento di tutti i danni subiti dal Comune, con facoltà in capo al Comune medesimo di disporre la riduzione in pristino e/o di procedere all'incameramento del deposito cauzionale di cui al successivo art. 11, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In sede di autorizzazione saranno definiti i criteri per l'eventuale riconoscimento della partecipazione del Comune alla spesa da sostenere. Oltre ciò, non spetteranno al Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica indennizzi di sorta, nemmeno al termine della convenzione. Se per eventuali modificazioni, innovazioni od aggiunte, autorizzate ai sensi del comma precedente, dovessero essere richieste prove di usabilità, agibilità, collaudi e omologazioni dell'impianto, il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica dovrà provvedere a propria cura e spese.

Articolo 10. Responsabilità del Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica - Coperture assicurative

Il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica assume a proprio esclusivo rischio la gestione amministrativa, economica e tecnica delle aree, locali ed accessori concessi in gestione e oggetto della presente convenzione, con utilizzo di risorse umane, finanziarie e materiali proprie.

Le attrezzature, arredi e accessori di proprietà comunale, affidati al Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica, saranno gestiti

dalla stessa con assunzione di responsabilità in proprio, in qualità di consegnataria degli stessi.

In particolare, il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica si obbliga a:

- assumere a proprio esclusivo carico e senza diritto di rivalsa o rimborso, tutti i costi, oneri, spese, nessuno escluso derivanti dalla custodia, gestione, manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo. In particolare, si farà carico del funzionamento degli impianti tecnologici, delle attrezzature e dei servizi annessi, assicurando la pulizia sistematica di ogni parte del complesso sportivo, la manutenzione degli impianti della struttura sportiva e delle attrezzature oggetto della presente concessione;
- provvedere agli adempimenti tecnici e amministrativi per intestare (ove possibile) a suo nome i contratti delle utenze per tutta la durata della gestione dell'impianto;
- farsi carico degli oneri per i consumi di energia elettrica, acqua, gas, telefono e di ogni altra utenza, qualora attivata;
- fornire il locale infermeria di farmaci e del necessario materiale medico di primo soccorso;
- provvedere a tutti i compiti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ivi compresa la redazione del documento di valutazione dei rischi;
- provvedere al pagamento del personale per la conduzione degli impianti sportivi e quanto necessario per il corretto mantenimento, custodia, pulizia e manutenzione della struttura;
- comunicare ogni incidente alle autorità competenti;
- segnalare tempestivamente eventuali danni o disfunzioni dell'impianto

che non rientrino nell'ambito della ordinaria manutenzione.

- Rispettare le disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 del Regolamento attuativo n. 4 del 7.8.2013 della L.R. n. 5 del 2.4.2012 "Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero";

Il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica dovrà garantire il funzionamento continuativo dell'impianto a beneficio dei soggetti utilizzatori all'uopo autorizzati dal Comune.

Il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica si obbliga, inoltre, a concedere gratuitamente entrate di servizio per il personale comunale responsabile dell'utilizzo dell'impianto sportivo e per gli addetti all'impianto, anche durante lo svolgimento delle partite ufficiali.

Il Comune di Corridonia resta estraneo a qualunque rapporto fra il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione. Il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Il personale utilizzato dal Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica per l'esecuzione del servizio dovrà essere in regola con le norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni.

Il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa a danni, a persone e/o cose, che possano occorrere nello svolgimento della gestione.

In caso di incidente, l'onere della denuncia all'autorità di P.S. compete al Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica, la quale sarà inoltre tenuta ad informare tempestivamente il Comune per le verifiche e

la valutazione dei danni.

La Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica ha prodotto in copia al Comune attestazione della polizza _____ (*eventuale* - in riferimento alla polizza assicurativa stipulata per tutte le associazioni iscritte alla federazione di riferimento), a copertura, per l'intera durata della convenzione, di tutti i rischi per responsabilità civile nei confronti del Comune e di terzi e per danni alla struttura gestita, con i seguenti massimali:

- copertura RCT/RCO danni a persone: € _____ per sinistro e per persona; - copertura RCT/RCO danni a cose: € _____.

Articolo 11. Penali – Deposito a garanzia della corretta conservazione e manutenzione degli impianti

In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dal Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica, allo stessa sarà applicata, previa diffida ad adempiere nel termine assegnato, una penale da € 100,00 ad € 500,00, da graduarsi a seconda della gravità e reiterazione degli inadempimenti.

Le parti concordano che il Comune potrà trattenere le predette penali sul contributo annualmente da riconoscere al Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica.

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica e della corretta conduzione, conservazione e manutenzione delle aree, locali ed accessori concessi in gestione, nel corso della esecuzione della convenzione e, al termine della stessa, a garanzia della riconsegna al Comune dei medesimi

nello stato in cui furono affidati al Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica, quest'ultima ha costituito un deposito cauzionale pari ad € 2000,00 (euro duemila/00).

La detta cauzione dovrà essere immediatamente ricostituita o reintegrata, in caso di escussione totale o parziale da parte del Comune, sotto pena della decadenza della convenzione.

Articolo 12. Pubblicità all'interno dell'impianto

Il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica è autorizzata ad effettuare, in forma sonora e visiva, la pubblicità commerciale per soggetti terzi, all'interno dell'impianto oggetto della convenzione in occasione di eventi e manifestazioni, con fini di sponsorizzazione dell'attività, osservando tutte le vigenti prescrizioni legislative e regolamentari in materia. Tale pubblicità potrà essere effettuata, tra l'altro, attraverso l'installazione di strutture e impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, etc.), nel pieno rispetto delle più rigide norme di sicurezza per l'utenza dell'impianto.

Il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica è tenuto ad espletare a propria cura e spese tutte le incombenze amministrative necessarie allo svolgimento della detta attività e resta a carico dello stesso ogni onere relativo, compreso il pagamento dell'imposta di pubblicità o di ogni altro tributo o diritto, a norma di legge e di regolamento, se dovuti.

Articolo 13. Inadempimento – Decadenza – Recesso del Comune e del Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica

In caso di inadempimento a uno qualsiasi degli obblighi nascenti dalla presente convenzione, il Comune, salva l'applicazione delle penali di cui al

precedente art. 11 e la revoca del contributo di gestione eventualmente previsto, potrà dichiarare la decadenza della convenzione, con conseguente risoluzione della presente convenzione.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sarà dichiarata la decadenza dalla collaborazione tra le parti nei seguenti casi, oltre che negli altri previsti dalle singole norme della presente convenzione:

- chiusura ingiustificata, totale o parziale, dell'impianto, attribuibile al Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica, per più di 15 giorni nel corso dell'anno;
- reiterata violazione del calendario e/o orari concordati per l'apertura dell'impianto, anche a favore dei soggetti non gestori;
- esercizio di attività diverse da quelle ammesse, senza la preventiva autorizzazione del Comune concedente;
- mancato reintegro del deposito cauzionale nei casi di incameramento dello stesso;
- cessione della presente convenzione a qualsiasi titolo a soggetto terzo, compresa la sub-concessione;
- gravi motivi di ordine pubblico o comportamenti che comportino grave nocumento all'immagine del Comune concedente o al decoro dell'impianto affidato;
- reiterati comportamenti e atteggiamenti, del Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica o di terzi di cui lo stesso è tenuto a rispondere, incompatibili con gli scopi di pubblico interesse da perseguire nella gestione dell'impianto sportivo;
- reiterate inadempienze agli obblighi inerenti la custodia e la pulizia degli

impianti, locali e aree annesse;

- reiterate mancanze o grave negligenza con riguardo all'obbligo di manutenzione ordinaria;
- mancata sostituzione del personale addetto non idoneo, a seguito di specifica contestazione da parte del Comune.

Alla decadenza della convenzione, disposta per qualsiasi causa dal competente organo comunale, consegue la risoluzione di diritto della presente convenzione e il Comune potrà procedere, ove ne ricorrano i presupposti, all'incameramento del deposito cauzionale di cui al precedente art. 11, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni che il Comune dimostri di aver subito.

Il Comune procederà alla contestazione dell'inadempimento e all'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per l'adempimento o l'invio di contro-deduzioni da parte del Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica. Nel caso di mancata risposta, di mancato adempimento nel termine o di non accoglimento delle contro-deduzioni, il Comune procederà a pronunciare la decadenza senza ulteriore comunicazione o diffida al Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica.

Fatti salvi i casi di decadenza e di revoca della convenzione da parte del Comune per sopravvenuto prevalente interesse pubblico, il Comune si riserva comunque la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, prima della scadenza, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi. In tal caso sarà riconosciuto al Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica il contributo annuo, in proporzione ai mesi di gestione fino

alla scadenza del suddetto termine di preavviso.

Qualora il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso al Comune almeno sei mesi prima della detta scadenza. In tal caso è prevista a favore del Comune una penale pari alla metà del contributo annuo eventualmente stabilito.

Articolo 14. Disposizioni generali e finali

Il rapporto fra il Comune e il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica si configura come rapporto di collaborazione per la realizzazione del progetto di co-gestione con il Comune di Corridonia dell'impianto sportivo denominato "Sigismondo Martini" e, pertanto, le parti danno atto che il rapporto stesso non è in ogni caso soggetto alle norme sulla tutela dell'avviamento commerciale e alle altre relative alla locazione di locali ad uso commerciale.

Non sussiste parimenti a favore del Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica alcun diritto di insistenza in sede di rinnovo della convenzione.

Il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica è tenuto alla esatta osservanza di tutte le disposizioni in materia di gestione di beni pubblici e di quelle inerenti il settore di attività.

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere nel corso dell'esecuzione della presente convenzione. Qualora ciò non sia possibile, ogni controversia sarà deferita all'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Macerata.

Ai fini del presente contratto, il Comune elegge domicilio presso la sede

comunale in Piazza Filippo Corridoni n. 8.

Il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica elegge domicilio nell'impianto oggetto della presente convenzione. Nel caso in cui, in seguito, il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica non detenga più il detto immobile per qualsiasi causa, la stessa elegge domicilio presso la sede sopra indicata del Comune di Corridonia.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere provata soltanto mediante atto scritto.

Le spese inerenti il presente atto, comprese imposte e tasse, e quanto altro occorra per dare esecuzione alla convenzione, sono e restano a carico del Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso.

Il Comune rende noto al Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica che i dati personali dello stesso saranno trattati solo per le seguenti finalità:

- a) esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
- b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria.

In relazione alle finalità sopra indicate, i dati verranno trattati dai dipendenti del Comune, mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e, comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i dati potranno essere

comunicati a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di responsabili o incaricati all'uopo nominati dal Comune.

Il Soggetto esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica, resa altresì edotta dei diritti alla stessa spettanti ex art. 7 del codice *privacy* (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), esercitabili presentando apposita istanza ad uno dei responsabili del trattamento, autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nel presente articolo e, in particolare, a fornire i propri dati personali a terzi per adempimenti riguardanti il rapporto concessorio o comunque ad esso strettamente collegati.

La presente scrittura privata è la precisa e completa volontà delle parti e,

previa lettura e conferma, viene sottoscritta dalle parti come appresso.

Corridonia, _____

**PER IL COMUNE DI
CORRIDONIA**

PER IL SOGGETTO ESTERNO
